

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente -
Dott. MELONI Marina - Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso OMISSIS proposto da:

BANCA

- ricorrente -

contro

AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE SOCIETÀ

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1754/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA ALDO ANGELO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Confermando la decisione del Tribunale di Mantova (5 ottobre 2014), la Corte di Appello di Brescia, con sentenza depositata il 18 dicembre 2017, ha dichiarato la nullità del contratto di mutuo fondiario intervenuto tra la Banca e la SOCIETÀ, di poi fallita.

Ha ritenuto, in particolare, il giudice dell'appello che, per verificare il rispetto del limite di finanziabilità dell'80%, di cui al TUB, art. 38 e conseguenti delibere CICR, i "criteri estimativi degli immobili devono osservare le prescrizioni di cui alle direttive 2000/12 CE e 2006/48 CE". Ha ritenuto, altresì, che il mancato rispetto del limite di finanziabilità "determina per sè la nullità del contratto di mutuo fondiario"; "poiché il limite è essenziale ai fini della qualificazione del finanziamento ipotecario come appunto fondiario, lo sconfinamento di esso conduce automaticamente alla nullità dell'intero contratto fondiario, salva la possibilità di conversione di questo in un ordinario finanziamento ipotecario, ove ne risultino accertati i presupposti".

2.- Avverso questo provvedimento la Banca ha presentato ricorso per cassazione, articolandolo in due motivi.

Ordinanza, Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Scalfaferrì – Rel. Dolmetta, n. 27368 del 24 ottobre 2019
Ha resistito, con controricorso, il Fallimento della SOCIETÀ.

3.- Nelle more del giudizio è intervenuta una dichiarazione di "rinuncia agli atti" formata dalla Banca ricorrente, che risulta datata 27 maggio 2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- Il Collegio rileva che il pervenuto atto di rinuncia non reca su di sé il visto degli avvocati del resistente Fallimento, come previsto dall'art. 390 c.p.c., u.c..

Neppure risulta che tale atto sia stato notificato al Fallimento o comunque portato alla sua conoscenza.

5.- Mancano dunque i presupposti occorrenti per una dichiarazione di estinzione del processo (Cass. S.U., 18 febbraio 2010, n. 3876).

Neppure ricorrono gli estremi per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere (con connesso scrutinio del ricorso ai fini della rilevazione della soccombenza virtuale e con conseguente regolamentazione delle spese dell'intero giudizio: Cass., 8 giugno 2017, n. 14267). Secondo quanto ritenuto dalla pronuncia di Cass. S.U., 28 settembre 2000, n. 1048 (come recepita, tra le altre, da Cass., 25 marzo 2010, n. 7185), la presenza di una dichiarazione del ricorrente intesa a rinunciare agli atti del giudizio esclude, invero, l'evenienza di una simile pronuncia.

Rimane da rilevare, allora, che l'atto presentato dalla Banca manifesta comunque un sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio: pur al di là della constatazione che, essendo la rinuncia agli atti negozio unilaterale recettizio, simile fattispecie non si è, nel concreto del caso in esame, venuta a realizzare.

Secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte (Cass., 22 maggio 2019, n. 13923), in una simile eventualità ricorrono i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il Collegio intende dare continuità a quest'orientamento.

6.- Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo", posto che la ragione di inammissibilità viene a dipendere da difetto di interesse.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 5.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

Ordinanza, Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Scalfaferrì – Rel. Dolmetta, n. 27368 del 24 ottobre 2019

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS